

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2011; [omissis]

I LE PARTI

Apple Sales International [omissis]. Apple Italia S.r.l. [omissis]. Apple Retail Italia S.r.l. [omissis].

II LE PRATICHE COMMERCIALI

Il procedimento concerne alcuni comportamenti posti in essere dai professionisti relativamente alle **informazioni fornite** e all'**applicazione della "Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo"** di cui agli artt. 128 - 135 del Codice del Consumo. [omissis]

i) [omissis] i professionisti, sia al momento dell'acquisto che al momento della richiesta di assistenza, **non informavano in modo adeguato i consumatori circa i loro diritti di assistenza gratuita biennale** loro spettanti per legge **né riconoscevano loro gli stessi diritti** limitandosi invece a riconoscere la garanzia convenzionale del produttore, di 1 anno per Apple;

ii) **le informazioni fornite in merito alla natura, al contenuto e alla durata dei servizi di assistenza aggiuntivi offerti ai consumatori in occasione dell'acquisto di un bene di consumo non chiarivano adeguatamente il diritto del consumatore alla garanzia biennale di conformità da parte del venditore così da indurli ad attivare un rapporto contrattuale nuovo, a titolo oneroso, il cui contenuto risulta in parte sovrapporsi ai diritti già spettanti in forza della garanzia legale, che non prevede addebito di costi o limitazioni** [omissis]

DELIBERA

[omissis] d) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera i), del presente provvedimento, posta in essere dalle società Apple Sales International, Apple Italia S.r.l e Apple Retail Italia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una **pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 21, 22 e 23, comma 1, lettera l), 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo**, e ne vieta la diffusione o continuazione;

e) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera ii), del presente provvedimento, posta in essere dalle società Apple Sales International, Apple Italia S.r.l e Apple Retail Italia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una **pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera l), del Codice del Consumo**, e ne vieta la diffusione o continuazione;

f) di irrogare alla società Apple Sales International, per le violazioni di cui alle precedenti lettere d) ed e), **due sanzioni amministrative pecuniarie pari**, rispettivamente, a 240.000 € (duecentoquarantamila euro) e a 300.000 € (trecentomila euro);

g) di irrogare alla società Apple Italia S.r.l., per le violazioni di cui alle precedenti lettere d) ed e), **due sanzioni amministrative pecuniarie pari**, rispettivamente, a 80.000 € (ottantamila euro) e a 100.000 € (centomila euro);

h) di irrogare alla società Apple Retail Italia S.r.l., per le violazioni di cui alle precedenti lettere d) ed e), **due sanzioni amministrative pecuniarie**, pari, rispettivamente, a 80.000 € (ottantamila euro) e a 100.000 € (centomila euro); [omissis].

(Estratto del provvedimento adottato in data 21.12.2011, il cui testo integrale è pubblicato sul sito dell'Autorità www.agcm.it)